

3/3-11

## **CITTA' DI TORINO**

### **Provvedimento del Consiglio Circostrizionale n. 3 "San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada"**

Estratto del verbale della seduta del

**20 GENNAIO 2011**

Il Consiglio di Circostrizione n. 3 "San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada" convocato **d'urgenza** nelle prescritte forme in **1^ convocazione** per la seduta ordinaria del **20 Gennaio 2011**, alle ore **21,00** nell'aula consiliare in **C.so Peschiera 193** presenti, oltre al Presidente **Michele PAOLINO**, che presiede la seduta,

i Consiglieri **AUDANO Renato, BUCCIOL Massimo, BURA Rita, CANELLI Bianca, CAPORALE Gianluca, CARBONE Francesco, COPPERI Cesare, COPPOLA Domenico, DELIZZOS Marco, GRASSANO Vincenzo, GRIECO Ettore, GRIECO Paola, IANNETTI Michele, MAGLIANO Silvio, MARIELLA Pasquale, MILETTO Bernardo e VALLE Daniele.**

In totale, con il Presidente, n. 18 Consiglieri.

Assenti i Consiglieri: **CASCIOLA Marco, GATTO Sandro, INVIDIA Saida, PEPE Antonio, PESSANA Cristiano, SOCCO Massimiliano e TRABUCCO Umberto.**

Con l'assistenza del Segretario **Dott. Sergio BAUDINO**

ha adottato in

**SEDUTA PUBBLICA**

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

**C. 3 - PARERE IN ORDINE AL REGOLAMENTO CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE.**

## CITTÀ DI TORINO

## CIRCOSCRIZIONE N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C.3 - PARERE IN ORDINE AL REGOLAMENTO CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

Il Presidente Paolino, di concerto con il Coordinatore della I<sup>a</sup> Commissione Carbone, riferisce:

Con nota prot.9802/2010 – T5 01-01 del 27 dicembre 2010 la Divisione Suolo Pubblico, Arredo Urbano, Integrazione ed Innovazione ha richiesto alla Circoscrizione il parere, ai sensi degli art. 43 e 44 del Regolamento del Decentramento, in merito alla seguente proposta di deliberazione:

- n. mecc. 2010 8855/103 avente ad oggetto: “**Regolamento Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche. Modifiche Parziali. Approvazione**”.

Il vigente Regolamento del Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (C.O.S.A.P.), è frutto di un lavoro di revisione operato alla fine del 2007, finalizzato all’ integrazione in un unico corpo normativo di alcune disposizioni in materia precedentemente contenute nel Regolamento di Polizia Urbana.

Successivamente è stato ulteriormente rivisto con deliberazione del Consiglio Comunale in data 23 marzo 2009 e 27 aprile 2010, con precisazioni e specificazioni delle relative norme rese necessarie per chiarire la sua attuazione, consentendo nel tempo di consolidare il relativo articolato.

Occorre ora procedere all'adeguamento del disposto normativo, nonché alla modifica di alcuni coefficienti moltiplicatori per specifiche tipologie di occupazione, previsti nell'allegato "A" lettera B, del vigente Regolamento C.O.S.A.P., in relazione ai criteri contenuti negli articoli 8 e 10 del Regolamento stesso.

Art. 17 . Dilazione, sospensione e rateazione del pagamento

Nell'ambito delle norme introdotte in materia di efficienza amministrativa, con l'articolo 83 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 , il legislatore ha disposto l'eliminazione dell'obbligo di

prestare garanzia fideiussoria o ipotecaria nel caso di richiesta di rateazione di somme iscritte a ruolo relative alle imposte sui redditi.

L'eliminazione dell'obbligo di prestare garanzia fideiussoria comporta per l'ente impositore la possibilità di incassare, seppure con gradualità, importi il cui recupero coattivo, altrimenti, condurrebbe spesso al fallimento dell'azienda e, quindi, alla sostanziale inesigibilità del credito.

La norma, essendo riferita alla riscossione mediante ruolo delle imposte sul reddito, non trova immediata applicazione alle entrate tributarie e patrimoniali dell'ente locale. Tuttavia, l'identità di ratio sottostante alla disposizione ne può legittimare l'estensione alla disciplina dell'attività di riscossione del canone COSAP anche al fine di uniformare la disciplina della rateazione del pagamento a quanto già approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 28 giugno 2010 (mecc. 2010 03111) relativamente alle entrate tributarie dell'ente.

Conseguentemente, nell'articolo 17 del Regolamento C.O.S.A.P. "Dilazione, sospensione e rateazione del pagamento" il comma 7 viene abrogato.

#### Art. 16 – versamenti e rimborsi

Al comma 5 dell'articolo 16 è previsto che, in caso di rimborso di somme dovute da parte dell'Amministrazione, eseguito oltre i 180 giorni dalla richiesta, siano dovuti interessi calcolati in misura pari all'interesse legale.

Il legislatore, con l'articolo 1 comma 164 della Legge 296/2006, in tema di rimborsi ai contribuenti di somme indebitamente versate relative ai tributi locali, ha previsto un termine di centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza per l'effettuazione del rimborso e, con il comma 165, in tema di misura degli interessi sui rimborsi di tributi locali, ha introdotto uno spread pari a tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. La stessa norma prevede inoltre che "interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento".

Il vigente Regolamento C.O.S.A.P. all'articolo 17 comma 2 in tema di dilazioni, sospensioni e rateazioni dei pagamenti, già richiama le disposizioni della citata Legge Finanziaria 2007. Al fine di garantire equità di trattamento nei rapporti attivi e passivi con il contribuente, si ritiene di applicare, relativamente ai rimborsi per versamenti indebiti del canone C.O.S.A.P., la misura degli interessi prevista dalla citata norma, così come già richiamata dall'articolo 14 del Regolamento delle Entrate Tributarie della Città.

Conseguentemente, il comma 5 dell'articolo 16 del Regolamento C.O.S.A.P. viene così sostituito:

"Il rimborso di somme dovute da parte dell'Amministrazione viene eseguito entro 180 giorni dalla richiesta e sono dovuti interessi calcolati nella misura prevista dall'articolo 14 del Regolamento delle Entrate Tributarie della Città".

#### Art. 18 - Sanzioni e indennità per occupazioni abusive

Sempre in linea con le necessità di adeguamento all'impianto normativo statale di riferimento, ma nell'ottica di apportare, in sede applicativa, il rispetto dell'equità fra i molteplici interlocutori della pubblica Amministrazione, si rende opportuno contribuire ad attenuare o ad eliminare le storture applicative, dovendo l'azione amministrativa essere improntata all'imparzialità ed all'equità di trattamento. Occorre pertanto apportare una precisazione all'articolo 18 del vigente Regolamento C.O.S.A.P., con riferimento al meccanismo di computo dell'indennità e della sanzione amministrativa pecuniaria applicate nei casi di occupazioni abusive temporanee del suolo pubblico.

Occorre prevenire il conflitto, aderendo in linea sostanziale all'orientamento giurisprudenziale maturato, di contenimento specifico dell'entità afflittiva, e prevedere un correttivo nella presunzione dei trenta giorni di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a) del vigente Regolamento C.O.S.A.P., nel senso di ammettere, in sede di computo dell'indennità di occupazione senza titolo, una prova contraria certa e verificabile per le fattispecie che normalmente abbiano una durata ragionevolmente più breve.

Concretamente, pertanto, l'articolo 18, comma 2, lettera a), a fine periodo, viene arricchito di un ulteriore inciso, così formulato: "[...], fatta salva la prova certa contraria per le fattispecie che normalmente abbiano una durata ragionevolmente più breve."

#### All. A - Coefficienti moltiplicatore edicole

Un'ulteriore proposta di modifica riguarda il coefficiente moltiplicatore per le occupazioni permanenti con edicole per la vendita di giornali e riviste previsto nell'Allegato A, al punto 2 quater della lettera B del vigente Regolamento C.O.S.A.P. della Città.

Tale coefficiente, attualmente previsto nella misura di 0,90 della tariffa ordinaria era stato introdotto nel 1999 e si differenziava da quello relativo all'occupazione dei chioschi per somministrazione e commercio.

Con la presente deliberazione si intende confermare la tipicità delle due occupazioni che si esprimono attraverso diversi coefficienti ed intervenire mediante un ritocco in diminuzione del coefficiente relativo all'occupazione dei chioschi/edicole.

Si propone pertanto di ridurre il coefficiente moltiplicatore della tariffa ordinaria C.O.S.A.P. da 0,90 a 0,85 punti, modificando conseguentemente il punto 2 quater della lettera B dell'Allegato "A" al Regolamento C.O.S.A.P. della Città.

#### All. A - Moltiplicatori fuori area mercatale

Occorre inoltre prevedere la revisione del moltiplicatore di cui all'Allegato "A", punto 7

della lettera B del Regolamento C.O.S.A.P., con particolare riferimento alle occupazioni oggetto di concessione per attività commerciale durante le partite del campionato di calcio e in occasione di eventi o manifestazioni che si svolgano nelle aree individuate in prossimità del Palaolimpico o, occasionalmente, in altri luoghi.

La tariffa attualmente applicata per determinare il canone di concessione si basa sul coefficiente 2,5. Si ritiene tuttavia che, applicando quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, del Regolamento C.O.S.A.P., sussistano le condizioni per aumentare il coefficiente moltiplicatore.

La presenza di numerose aree di suolo pubblico destinate alle attività commerciali concentrate principalmente nelle zone dove sono ubicati gli ingressi dello stadio o delle strutture interessate all'evento, comporta, infatti, un sensibile sacrificio per la collettività. Per ciò che concerne le concessioni ubicate al di fuori dell'area pedonale, si deve osservare che si tratta di aree generalmente sottratte alla sosta di autoveicoli proprio durante eventi nei quali la richiesta di zone di parcheggio è più alta.

Per tali motivi si ritiene conforme ad equità introdurre una differenziazione nel parametro moltiplicatore che attualmente concorre in modo indifferenziato a comporre la tariffa di occupazione del suolo pubblico utilizzato per il commercio fuori aree mercatali, tenendo distinte le concessioni legate ad eventi che attraggono un rilevante pubblico.

Considerato quanto sopra, si propone di introdurre una diversificazione del coefficiente moltiplicatore, sostituendo il punto 7 dell'Allegato "A" della lettera B del vigente Regolamento C.O.S.A.P. con la seguente specificazione:

"Occupazioni temporanee per Operatori del Commercio fuori dalle aree mercatali: coefficiente moltiplicatore 2,5 della tariffa ordinaria. Per le occupazioni nelle aree adiacenti lo stadio in occasione di partite di calcio o altri eventi che si svolgono allo stadio: coefficiente moltiplicatore 5 della tariffa ordinaria. Per le occupazioni nelle aree autorizzate in occasione di eventi o manifestazioni che si svolgono in aree diverse dallo stadio (Palaolimpico, Palatorino o altro): coefficiente moltiplicatore 10 della tariffa ordinaria."

La distinzione tra gli eventi all'interno dello stadio e quelli in luoghi diversi da esso è strettamente legata alle diverse tipologie di concessioni. Per ciò che concerne il campionato di calcio e gli eventi che si svolgono all'interno dello Stadio Olimpico, la Città ha individuato le aree con Deliberazione del Consiglio Comunale del 11 settembre 2007 (mecc. 200705735/016) e sono state rilasciate concessioni decennali per lo svolgimento di attività di commercio in tali aree. Per i concerti e le manifestazioni che si svolgono al di fuori dello Stadio Olimpico, invece, le concessioni vengono rilasciate in relazione al singolo evento sulla base di specifiche istanze. I concessionari possono pertanto variare ed il canone viene corrisposto sulla base del singolo evento all'atto del rilascio della concessione.

All. A – Moltiplicatore scavi

Infine, con specifico riguardo ai lavori effettuati nel sottosuolo, la Città aveva approvato il

Regolamento per l'esecuzione delle manomissioni e dei ripristini sui sedimi stradali da parte dei concessionari del sottosuolo, in cui si prevedeva l'obbligo del pagamento a favore del Comune delle spese di manomissione per la ricostruzione, a regola d'arte, della sede stradale relative al deterioramento generale causato dagli interventi di manomissione, l'aumento degli oneri manutentivi e la diminuzione della vita naturale del sedime stesso (cosiddetta "tariffa di degrado"). In relazione alla previsione di tali oneri, posti a carico dei concessionari per la realizzazione di opere di manomissioni stradali, l'Amministrazione aveva contestualmente provveduto ad un correlativo sensibile contenimento della tariffa C.O.S.A.P., fissando un coefficiente moltiplicatore inferiore all'unità con un effetto di abbattimento sostanziale.

Alla luce del confronto con gli altri principali Comuni d'Italia si è manifestata l'opportunità di ritornare ad un sistema di tariffazione fondato, in via principale, sul canone di occupazione suolo pubblico. Si ritiene quindi conforme ad equità introdurre una sostanziale equiparazione, ai fini del pagamento del canone di occupazione temporanea del suolo pubblico, fra le occupazioni effettuate per interventi sul suolo e nel relativo sottosuolo, limitatamente alla durata del cantiere, considerato il carattere non più obbligatorio della tariffa di degrado.

Il coefficiente moltiplicatore previsto nell'Allegato "A" del Regolamento C.O.S.A.P., al punto 4 bis della lettera B, verrà dunque modificato in 2,5 della tariffa ordinaria, in analogia con il coefficiente dei lavori edili, previsto nel punto 4 della lettera B dello stesso Allegato "A". Il canone così determinato risulta, comunque, ancora molto contenuto rispetto agli altri grandi Comuni.

Quanto sopra è conforme, peraltro, ai criteri già approvati dal Consiglio, contenuti negli articoli 8 e 10 del vigente Regolamento C.O.S.A.P., in special modo in relazione non soltanto all'utilità ricavabile dal concessionario dell'area, ma anche in relazione al disagio ed al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico.

E' fatta salva la facoltà prevista dall'articolo 14, lettera a), del vigente Regolamento, in forza della quale gli operatori possono richiedere la stipulazione di apposita convenzione, con la quale il canone di occupazione suolo pubblico potrà essere ridotto in relazione a prestazioni di pubblico interesse o utilità, da quantificare nella convenzione stessa.

La I<sup>a</sup> Commissione riunitasi in data 17 gennaio 2011 ha esaminato e discusso le modifiche proposte.

Pertanto, alla luce di quanto suesposto, evidenziati gli aspetti che si ritiene di modificare, considerate positivamente le modifiche descritte, si propone di esprimere **parere favorevole** all'approvazione delle modifiche al Regolamento Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

Visto l'art. 54 dello Statuto della Città di Torino;

Visto il Regolamento sul Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 133 (n.mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996, esecutiva dal 23 luglio 1996 e n. 175 (n.mecc. 9604113/49) esecutiva dal 23 luglio 1996, il quale dispone, tra l'altro, agli artt. 43 e 44 in merito ai pareri di competenza attribuiti ai Consigli Circostrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto;

Dato atto che il parere di cui all'art. 49 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n .267 è:

favorevole sulla regolarità tecnica

Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;

#### PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

Di esprimere parere favorevole per le considerazioni e i motivi espressi nella parte narrativa del presente provvedimento, che qui integralmente si richiamano, in merito alle proposte di modifica: - deliberazione n. mecc. 2010 08855/103 avente ad oggetto: “**Regolamento Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche**. Modifiche parziali.”

Il Presidente del Consiglio di Circostrizione pone in votazione per alzata di mano il presente provvedimento.

Accertato e proclamato il seguente esito:

Presenti	18	
Astenuti	4	(Bura, Coppola, Magliano e Miletto)
Votanti	14	
Voti favorevoli	14	

#### DELIBERA

di esprimere parere favorevole per le considerazioni e i motivi espressi nella parte narrativa del presente provvedimento, che qui integralmente si richiamano, in merito alle proposte di modifica: - deliberazione n. mecc. 2010 08855/103 avente ad oggetto: “**Regolamento Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche**. Modifiche parziali.”